

BOZZA OTTOBRE 2023

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

- VISTO** l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n.395, concernente i compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO** il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14 comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n.395";
- VISTO** l'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, relativo all'istituzione del ruolo direttivo del personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO** l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, con cui si istituisce la specializzazione di conduttore di unità cinofile;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 17 ottobre 2002 istitutivo del “Servizio Cinofili”;
- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 10 dicembre 2014, che individua le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l’obbligo e le modalità d’uso;
- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016 concernente l’individuazione presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria degli Uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l’organizzazione delle Articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’articolo 16 comma 1 e comma 2 del d.P.C.M. 84/2015, nonché l’individuazione dei posti di funzione da conferire nell’ambito degli Uffici centrali e periferici dell’Amministrazione penitenziaria ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 63/2006;
- CONSIDERATO** che l’impiego delle unità cinofile può contribuire a prevenire o impedire episodi di illecita introduzione di sostanze stupefacenti o comunque non consentite negli istituti penitenziari;
- RITENUTA** la necessità di individuare, per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, un contingente di personale specializzato da impiegare a livello centrale e periferico;
- SENTITE** le Organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a. “Ministro”, il Ministro della giustizia;
 - b. “Dipartimento”, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

- c. “Capo del Dipartimento”, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
- d. “Direzione Generale”, la Direzione Generale del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
- e. “Il Direttore Generale”, il Direttore Generale del Personale;
- f. “Corpo”, il Corpo di polizia penitenziaria;
- g. “Provveditorato”, il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria;
- h. “Provveditore”, il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria;
- i. “Nucleo Centrale”, il Nucleo Centrale cinofili presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;
- j. “Centro Addestramento”, il Centro Addestramento Cinofili di Asti;
- k. “Distaccamento”, il Distaccamento cinofili annesso a struttura penitenziaria;
- l. “Coordinatore Regionale”, il coordinatore regionale cinofili;
- m. “Istruttore”, l’Istruttore cinofilo;
- n. “Conduttore”, il conduttore cinofilo;
- o. “Unità cinofila”, il binomio conduttore cinofilo - cane;

Articolo 2 (Struttura)

- 1. Nell’ambito del Servizio Cinofili del Corpo sono previste:
 - a. Conduttori di unità cinofile presso ogni distaccamento e relativo responsabile;
 - b. Istruttori di unità cinofile presso il Centro Addestramento;
 - c. Istruttori Cinofili presso i Distaccamenti alle dipendenze funzionali del Centro Addestramento;
 - d. Responsabile Centro Addestramento cinofili;
 - e. Coordinatore Regionale cinofili presso ogni Provveditorato;
 - f. Addetto al Nucleo Centrale cinofili presso il Dipartimento;
 - g. Coordinatore Nucleo Centrale cinofili presso il Dipartimento;
 - h. Responsabile Nucleo Centrale cinofili presso il Dipartimento.

Con il Servizio Cinofili l’Amministrazione Penitenziaria dispone di personale specializzato che attraverso l’impiego dei cani antidroga opera per accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari impedendo l’introduzione negli stessi di sostanze

stupefacenti e/o psicotrope o comunque non consentite, e per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Articolo 3 **(Organizzazione del servizio cinofili)**

1. Il servizio cinofili è così strutturato:

- a. Nucleo Centrale cinofili, costituito presso la Direzione Generale. Ne è Responsabile un appartenente alla Carriera dei funzionari del Corpo. Il Nucleo consta di un coordinatore appartenente al ruolo degli ispettori individuato in via prioritaria tra coloro che risultano in possesso della specializzazione di cinofilo e da addetti. Per le incombenze relative alla gestione del pertinente capitolo di spesa il Nucleo Centrale si avvale del supporto di un appartenente al comparto funzioni centrali del Dipartimento con profilo professionale di funzionario contabile o di contabile. Il Nucleo centrale può inoltre avvalersi della consulenza di un medico veterinario, nonché di un etologo.
- b. Il Centro di Addestramento antidroga è sede principale di formazione ed aggiornamento di tutte le figure professionali che operano nell'ambito del servizio cinofili. Posto alle dirette dipendenze del Nucleo Centrale, è istituito presso l'Istituto penitenziario di Asti ed ha in organico un appartenente alla Carriera dei funzionari del Corpo con l'incarico di Responsabile nonché Istruttori appartenenti ai ruoli Agenti/Assistenti, Sovrintendenti ed Ispettori. In assenza della figura del funzionario responsabile, le competenze saranno temporaneamente attribuite al più alto in grado tra gli Istruttori, in raccordo con il Responsabile del Nucleo Centrale.
- c. Nucleo Regionale Cinofili, costituito presso ciascun Provveditorato regionale, composto da un appartenente al ruolo degli ispettori (individuato in via prioritaria tra coloro che hanno la specializzazione di cinofilo).
- d. Distaccamento Cinofili, composto da appartenenti ai ruoli Agenti/Assistenti, Sovrintendenti, Ispettori. Il coordinamento sarà attribuito ad un appartenente al ruolo degli Ispettori, che dovrà partecipare attivamente (eventualmente anche come conduttore) alle attività operative.
- e. In relazione alla futura implementazione e diffusione sul tutto il territorio nazionale del servizio cinofili, potranno essere istituiti ulteriori Centri

Addestramento ed attività sub-specializzazioni cinofile in aggiunta a quelle del servizio antidroga per ulteriori esigenze di sicurezza delle strutture, ovvero per esigenze di rappresentanza. Analogamente, per la sostenibilità dell'espansione del servizio potrà essere attivato un allevamento autonomo di cani.

Articolo 4

(Funzioni e ambiti di competenza del Nucleo Centrale)

1. Il Nucleo Centrale cinofili svolge attività di indirizzo e coordinamento, anche in materia di impiego del personale, di acquisto/acquisizione e vendita/cessione dei cani, nonché di acquisizione dei beni necessari per l'espletamento dell'attività del servizio.
2. Il Nucleo Centrale cinofili cura la partecipazione delle unità cinofile a manifestazioni esterne ed i rapporti con altri Enti.
3. Tiene i contatti con la Direzione Generale della Formazione ai fini della pianificazione dei corsi di formazione e aggiornamento.

Articolo 5

(Funzioni e ambiti di competenza del Centro Addestramento)

1. Al Centro Addestramento sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a. Addestramento delle unità cinofile ai fini del conferimento della relativa specializzazione, formazione degli istruttori, nonché programmazione di periodici aggiornamenti, questi ultimi obbligatori per tutti gli operatori del servizio.
 - b. Svolgimento, su indicazione del Nucleo Centrale cinofili, di controlli tecnici alle unità presso i distaccamenti al fine di verificare il livello di efficienza delle medesime unità cinofile e proporre interventi per il miglioramento delle condizioni di impiego e di addestramento.
 - c. Approvvigionamento, distribuzione e impiego per finalità addestrative delle sostanze stupefacenti o altro materiale affidato al Responsabile del Centro Addestramento che opera secondo le modalità impartite dal Direttore Generale.
2. Gli Istruttori sono impiegati esclusivamente nei compiti stabiliti per la loro specializzazione, ivi compreso quelli di conduttore cinofilo, ove necessario.

Articolo 6
(Funzioni e ambiti di competenza del Nucleo Regionale)

1. Il Nucleo Regionale Cinofili coordina le attività del servizio cinofili nell'ambito territoriale di competenza in conformità con le direttive generali e con quelle emanate dal Provveditore.
2. I conduttori cinofili sono impiegati esclusivamente nei compiti stabiliti per la loro specializzazione.

Articolo 7
(Funzioni e ambiti di competenza del Distaccamento cinofili)

1. Le unità cinofile sono impiegate nella prevenzione e repressione dei tentativi di introduzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e/o comunque non consentite all'interno delle strutture penitenziarie.
2. In subordine, le unità cinofile, qualora non già impiegate nelle attività di cui al punto che precede, potranno essere impiegate sul territorio nazionale, a richiesta dell'Autorità Giudiziaria e/o in ausilio di altre forze di polizia, per le attività di contrasto allo spaccio ed all'uso di sostanze stupefacenti.
3. Le unità cinofile, qualora non già impiegate nelle attività di cui ai precedenti punti, potranno altresì essere impiegate in altri servizi di polizia o di pubblico interesse per i quali l'intervento del cane venga richiesto o si dimostri utile, in conformità a quanto previsto dall' art.16 secondo e terzo comma, della legge 1 aprile 1981, nr.121.

Articolo 8
(Copertura assicurativa dei cani)

L'Amministrazione provvede a garantire la copertura assicurativa per danni a persone o cose provocate dai cani del Servizio cinofili.

Articolo 9
(Pianta organica)

La pianta organica del Servizio cinofilo del Corpo di polizia penitenziaria è fissata con Provvedimento del Capo del Dipartimento, sulla base del Decreto del Ministro della Giustizia relativo alle dotazioni organiche del Corpo.

Articolo 10

(Selezione e assegnazione del personale conduttore)

1. Ai fini della selezione del personale da impiegare nel servizio cinofilo, su proposta del Nucleo Centrale, la Direzione Generale bandisce interpello biennale, a livello distrettuale, indicando il numero delle unità occorrenti in relazione al fabbisogno di ciascun distaccamento.
2. L'interpello è rivolto al personale in servizio nelle circoscrizioni di ogni Provveditorato regionale in relazione alla pianta organica prevista.
3. L'appartenente al Corpo che partecipa all'interpello accetta la temporaneità dell'incarico, l'assegnazione senza oneri a carico dell'amministrazione alla struttura penitenziaria alla quale è annesso il distaccamento, e la durata minima di permanenza pari a cinque anni compreso il corso di formazione.
4. Il personale è ammesso alla selezione per conduttore cinofilo se in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Anni cinque di servizio effettivo nel Corpo di polizia penitenziaria;
 - b. Assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio, ovvero che inficino la conduzione del cane;
 - c. Aver riportato nei rapporti informativi dell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a "buono";
 - d. Assenza di procedimenti penali pendenti o definitivi;
 - e. Assenza di procedimenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della pena pecuniaria;
 - f. Assenza di sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria nel quinquennio precedente;
 - g. Impegno a revocare - in caso di esito positivo della selezione - eventuali istanze volte ad ottenere l'assegnazione e/o il trasferimento per mobilità speciale (articolo 33 comma 5 legge 104/92, articolo 42 bis Dlgs.151/2001, mandato elettorale *ex lege* 121/81) ovvero di partecipazione ad interpelli per sedi extra-moenia;
 - h. Adeguate capacità ginnico-atletiche;

- i. Adeguate capacità di interazione ed affezione al cane;
 - j. Conoscenza della normativa relativa al contrasto delle sostanze stupefacenti.
5. Nelle more della definizione del procedimento penale o del procedimento disciplinare gli aspiranti sono ammessi alla selezione con riserva;
 6. Con Provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello ed i criteri di selezione e valutazione.
 7. Il personale in possesso dei già menzionati requisiti è sottoposto a selezione attitudinale da parte di apposita commissione. Con provvedimento del Direttore Generale sono definiti i contenuti e le modalità di svolgimento delle selezioni.
 8. Al termine della selezione la commissione redige graduatoria degli idonei. A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la più giovane età.
 9. Vengono ammessi ad un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi gli idonei in numero pari al fabbisogno.

Articolo 11

(Selezione e assegnazione del personale istruttore)

1. Ai fini della selezione del personale da impiegare nel servizio cinofili con qualifica specialistica di Istruttore, su proposta del Nucleo Centrale, la Direzione Generale, al verificarsi del fabbisogno del Centro Addestramento e dei Distaccamenti, bandisce interpello, a livello nazionale, indicando il numero delle unità occorrenti.
2. L'appartenente al Corpo che partecipa all'interpello accetta la temporaneità dell'incarico, l'assegnazione senza oneri a carico dell'amministrazione presso il Centro Addestramento o i Distaccamenti, e la durata minima di permanenza pari a sette anni compreso il corso di formazione.
3. Il personale è ammesso alla selezione per Istruttore se in possesso dei seguenti titoli:
 - a. Anni cinque di servizio effettivo nel Corpo di polizia penitenziaria;
 - b. Assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio, ovvero che inficino la conduzione del cane;

- c. Aver riportato nei rapporti informativi dell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a "buono";
 - d. Assenza di procedimenti penali pendenti o definitivi;
 - e. Assenza di procedimenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della pena pecuniaria;
 - f. Assenza di sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria nel quinquennio precedente;
 - g. Impegno a revocare - in caso di esito positivo della selezione - eventuali istanze volte ad ottenere l'assegnazione e/o il trasferimento per mobilità speciale (articolo 33 comma 5 legge 104/92, articolo 42 bis Dlgs.151/2001, mandato elettorale ex lege 121/81) ovvero di partecipazione ad interPELLI per sedi extra-moenia;
 - h. Adeguate capacità ginnico-atletiche;
 - i. Adeguate capacità di interazione ed affezione al cane;
 - j. Conoscenza della normativa relativa al contrasto delle sostanze stupefacenti.
4. Nelle more della definizione del procedimento penale o del procedimento disciplinare gli aspiranti sono ammessi alla selezione con riserva.
 5. L'aspirante Istruttore in possesso della qualifica di Conduttore cinofilo, con almeno un anno di impiego nel servizio ad esclusione del corso di formazione, può partecipare all'interpello, con titolo di priorità, per la partecipazione al corso, della durata di almeno tre mesi, per istruttore di unità cinofile.
 6. Qualora non fosse assicurata la copertura dei posti disponibili per istruttore cinofilo con le unità di personale in possesso della qualifica di conduttore cinofilo, si procederà allo scorrimento della graduatoria del personale non in possesso della qualifica di conduttore cinofilo.
 7. Per quanto attiene alle modalità di selezione e formazione del personale istruttore si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 10, punti , 6, 7,8 e 9.

Articolo 12
(Selezione e assegnazione del coordinatore regionale)

1. Ai fini della selezione del personale cui affidare l'incarico di Coordinatore Regionale, la Direzione Generale bandisce, su proposta del Nucleo Centrale, interpello a livello distrettuale.
2. L'appartenente al Corpo che partecipa all'interpello accetta la temporaneità dell'incarico, l'assegnazione senza oneri a carico dell'Amministrazione presso il Provveditorato, e la durata minima di permanenza pari a cinque anni incluso il corso di formazione.
3. Il personale è ammesso alla selezione per Coordinatore Regionale se in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Appartenenza al ruolo degli Ispettori;
 - b. Aver riportato nei rapporti informativi dell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a "buono";
 - c. Assenza di procedimenti penali pendenti o definitivi;
 - d. Assenza di procedimenti disciplinari pendenti per sanzioni comminabili più gravi della pena pecuniaria;
 - e. Assenza di sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria nel quinquennio precedente;
 - f. Impegno a revocare - in caso di esito positivo della selezione - eventuali istanze volte ad ottenere l'assegnazione e/o il trasferimento per mobilità speciale (articolo 33 comma 5 legge 104/92, articolo 42 bis Dlgs.151/2001, mandato elettorale *ex lege* 121/81) ovvero di partecipazione ad interPELLI per sedi extra-moenia;
4. Nelle more della definizione del procedimento penale o del procedimento disciplinare gli aspiranti sono ammessi alla selezione con riserva.
5. L'aspirante Coordinatore Regionale in possesso della specializzazione di cinofilo, con almeno un anno di impiego nel servizio ad esclusione del corso di formazione, può partecipare all'interpello, con titolo di priorità.
6. Qualora non fosse assicurata la copertura dei posti disponibili per Coordinatore regionale con le unità di personale in possesso della specializzazione di cinofilo, si procederà allo scorrimento della graduatoria del personale che ne è privo.
7. Con Provvedimento del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello ed i criteri di selezione e valutazione.

Articolo 13 **(Durata e revoca dell'incarico)**

1. Il periodo minimo di impiego nel servizio cinofili è pari a cinque anni per il conduttore cinofilo e sette anni per l'istruttore, incluso il tempo trascorso nella frequenza del corso di addestramento o formazione.
2. Gli ammessi al Servizio Cinofilo sostengono un periodo di prova pari a mesi sei, all'esito positivo del quale, saranno assegnati al Servizio medesimo.
3. Al termine del periodo minimo di cui al punto 1, il personale può chiedere di essere esonerato dall'incarico.
4. L'istanza di esonero volontario dal Servizio deve essere inoltrata al Nucleo Centrale cinofili, con preavviso di un anno, salvo casi eccezionali per i quali il preavviso può essere ridotto fino a tre mesi.
5. Il personale appartenente al Servizio cinofilo può chiedere di essere trasferito ad un distaccamento cinofilo di gradimento. In caso di vacanze organiche nei distaccamenti, i posti saranno messi a bando per pari qualifica/incarico, prima dell'immissione di nuovo personale.
6. Il periodo di permanenza di cui al punto 1. è computato, ad ogni effetto, ai fini della partecipazione all'interpello nazionale per la mobilità a domanda del personale del Corpo.
7. Il Direttore Generale dispone l'estromissione dal servizio cinofilo, con rientro al servizio ordinario, dell'appartenente alla specializzazione che ha posto in essere comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell'incarico ovvero ostativi alla permanenza per sopraggiunte cause oggettive o soggettive di cui all'articolo 10 punto 4. lettere b, c., d., e., f., h., i., del presente decreto. La proposta per l'avvio del procedimento di estromissione dal servizio cinofilo, corredata da documentazione al riguardo, è trasmessa dal Provveditore, senza ritardo, al Nucleo Centrale.
8. Ai fini della permanenza nel servizio cinofilo, periodicamente il personale conduttore cinofilo sarà sottoposto a verifica dei titoli di cui all'articolo 10 punto 4. lettere h.,i.,j., del presente decreto. Tale verifica sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Direttore Generale.
9. Ai fini della permanenza nel servizio cinofilo, periodicamente il personale istruttore cinofilo sarà sottoposto a verifica dei titoli di cui all'articolo 11 punto 3 lettere h.,i.,j., del presente decreto. Tale verifica sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Direttore generale.

Articolo 14
(Formazione del personale)

I contenuti dei corsi sono definiti dalla Direzione Generale di concerto con la Direzione Generale della Formazione, sentito il nucleo centrale cinofili, previa acquisizione del parere della commissione di cui all'art. 22, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395.

Articolo 15
(Vestiaro, equipaggiamento e dotazioni strumentali)

1. Con Decreto del Capo del Dipartimento sono determinati l'adeguamento tecnico-funzionale e le caratteristiche dei capi di vestiario e dell'equipaggiamento degli appartenenti del Servizio cinofili, anche prevedendo, ove necessario, delle varianti in deroga al Decreto del Ministro 10 dicembre 2014 in relazione alle specifiche esigenze di impiego.
2. Il Direttore Generale, sentito il Nucleo Centrale, determina con proprio provvedimento le dotazioni strumentali e materiali, gli automezzi, gli equipaggiamenti e quanto altro utile al servizio.
3. Il Direttore Generale, sentito il Nucleo Centrale, fornisce con proprio provvedimento apposite istruzioni ai distaccamenti per la stipula di convenzioni veterinarie.
4. Il personale assegnato al servizio cinofili è autorizzato a fregiarsi del distintivo di appartenenza.

Articolo 16
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il decreto del Ministro 17 ottobre 2002 cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. All'entrata in vigore del presente Decreto, gli attuali Coordinatore del Nucleo Centrale e Coordinatori Regionali, appartenenti al ruolo degli Ispettori, ancorché non in possesso della specializzazione di cinofilo, continueranno ad assolvere alle proprie funzioni in considerazione dell'avvenuta nomina a seguito interpellato e/o della pregressa pluriennale esperienza nell'incarico. L'Amministrazione dovrà assicurare la partecipazione dei suddetti ad un corso di formazione di tre mesi sulle tematiche organizzative e tecnico – gestionali del Servizio.

3. Analogamente i Responsabili dei distaccamenti appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti che attualmente rivestono tale incarico, in assenza di un appartenente al ruolo Ispettori continueranno ad assolvere la loro funzione.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficio del Ministero della Giustizia.

Roma,

IL MINISTRO